



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 58

(1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione del GCAP, e che non possa essere risolta mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, sarà sottoposta a un comitato subordinato per la conciliazione istituito dal SC. Le struttura e le procedure appropriate del comitato subordinato per la conciliazione saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. (2) Ogni contratto che la GIGO stipulerà con l'Industria prevederà, ove possibile, una conciliazione in conformità al paragrafo (1) e conterrà una clausola di arbitrato.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

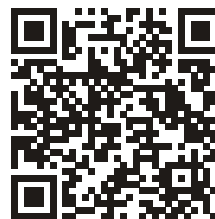
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-58>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it